PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COMUNE DI RIESI PROVINCIA DI CALTANISSETTA

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

CAPOI

Disposizioni Generali

art.1 Finalità del regolamento

- 1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzioamento dell'istituto del difensore Civico comuale, secondo quanto previsto dall'art.8 della legge 8 giugno 1990 n.142, così come recepito dall'art.1 comma1, della legge regionale 11 dicembre 1991 n.48, in conformità a quanto disposto dagli artt.27, 28 e 29. dello Statuto del Comune di Riesi, a garanzia della legittimità, imparzialità e buon andamento della azione ammistrativa comuale.
- 2. Il regolamento disciplina l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione allo Statuto comunale per realizzare le finalità d'interesse pubblico indicate nella legge.
- 3. Il Difensore civico è vincolato al segreto d'ufficio e alla riservatezza, ad esso si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di resposabilità.

art.2 Informazione dei cittadini

- 1. Il Sindaco, provvede a dare notizia ai cittadini della attivazione dell'istituto del Difensore civico comunale entro trenta giorni dall'entrata in carica del suo titolare.
- 2.L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunale, della persona eletta ad esercitarle, della sede e dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi.

5.5

PROVINCIA DI CALL'AN SSETTA

Capo !!

Istituto del Difensore civico

art.3 Istituzione e finalità

- 1.Lo statuto comunale, con l'istituzione del difensore civico, assicura ai cittadini il buon andamento della pubblica amministrazione del comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal comune.
- 2.il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini. Nell'esercizio delle proprie funzioni non ha alcuna dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi comunali.

art.4 elezione

- 1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, in un unica adunanza, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune, su una rosa di nominativi indicati dalla conferenza dei capigruppo.
- 2. se dopo due votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
- 3. Il difensore civico eletto entra in carica dal momento in cui ha reso il giuramento di rito innanzi al Sindaco in presenza del Presidente del Consiglio comunale, due testimoni e del segretario comunale il quale ne redige processo verbale.
- 4. La Giunta comunale provvede senza ritardo alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni.
- 5. Al difensore civico non viene preclusa la possibilità di accettare analogo incarico in altri comuni.

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

art.5 requisiti

1. Il difensore civico è eletto fra i cittadini che hanno avanzato istanza documentata a seguito di apposito avviso pubblico diramato dal Presidente del Consiglio comunale, e che siano in possesso di laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche ed Economia e Commercio.

art.6 durata in carica - rielezione

1. Il difensore civico eletto dura in carica quattro anni a decorrere dalla nomina ed è rieleggibile per una sola volta. Esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'insediamento del successore.

art. 7

Ineleggibilità e decadenza

- 1. non sono eleggibili all'ufficio di difensore civico:
- a) i membri del Parlamento Europeo, Nazionale , Regionale nonche dei Consigli provinciali e comunali, del comitato Regionale di controllo sugli enti locali o di sue sezioni decentrate;
- b) i dipendenti del comune e delle aziende speciali,
- c) i componenti dei comitati dei garanti dell'usi nonchè dei consigli di amministrazione delle aziende speciali.
- d) coloro che ricoprono cariche dirigenti in partiti politici o in sindacati, in ambito locale, regionale o nazionale;
- e) l'esercente una attività di lavoro autonomo, professionale o commerciale, che formi l'oggetto di rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale;
- f) coloro che hanno rapporti di discendenza parentale o affinità fino al 2° grado, incluso il rapporto maritale con amministratori comunali.
- 2. Gualora successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il consiglio comunale la contesta al difensore civico notificandogli a mezzo del Sindaco, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare le proprie osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro i successivi venti giorni il consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state

rimosse, dichiara la decadenza dell'ufficio di difensore civico comunale.

- 3. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del difensore civico possono essere poste al consiglio dal Sindaco, da ciascun consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo statuto.
- 4. I provvedimenti di decadenza sono adottati dal consiglio comunale con il voto della maggioranza dei consiglieri assegnati, espresso in forma palese.

art.8 cessazione dalla carica

- 1. Oltre che per il compimento del mandato, il difensore civico cessa dalla carica:
- a) per dimissioni, morte o impedimento grave,
- b) quando il Consiglio comunale con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune, deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello Statuto o dei regolamento comunali, nonchè per inefficienza, a seguito di mozione presentata da 1/3 dei consiglieri assegnati.
- 2. la procedura di revoca è promossa dal sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri, con una mozione presentata al Consiglio comunale che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni del difensore civico.ll Consiglio comunale esamina la mozione e decide in merito alla presa in considerazione della stessa con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei consiglieri assegnati. Se la mozione è respinta, il consiglio ne dispone l'archiviazione quando la mozione è accolta il consiglio dispone la notifica a mezzo del Sindaco dei rilievi formulati al difensore civico invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni decorso tale termine il consiglio comunale decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni del difensore civico a scrutinio segreto con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti.Se la proposta è approvata il Consiglio dispone la revoca del difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata la decisione. Alla notifica provvede il Sindaco entro dieci giorni dall'avvenuta esecutività della delibera consiliare.

3. Le dimissioni del difensore civico sono irrevocabili e non abbisognano di presa d'atto da parte del consiglio comunale.

art.9 Competenze economiche

- 1. Al Difensore civico spetta una indennità mensile di importo corrispondente all'indennità prevista per il Vice Sindaco.
- 2.Al difensore civico spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalità previste dalle norme vigenti per i membri della giunta comunale.

Capo III

Esercizio delle funzioni del difensore civico

art.10 prerogative e funzioni

- 1. Il difesore civico esercita le sue funzioni con piena autonomia e indipendenza e con le prerogative che le stesse richiedono.
- 2. Spetta al difensore civico curare, d'ufficio o a richiesta dei singoli cittadini, associazioni o di enti pubblici o privati, il regolare svolgimento dei procedimenti amministrativi e la corretta e tempestiva adozione dei provvedimenti.
- 3. Per l'esercizio delle sue funzioni, il difensore civico ha diritto ad ottenere dagli uffici e dalle aziende o istituzioni comunali, copie di atti e documenti, notizie e informazioni con i medesimi criteri previsti per i consiglieri comunali.
- 4. le notizie ed informazioni richieste sono fornite al difensore civico con la massima completezza ed esattezza, esse comprendono tutto quanto è a conoscenza dell'ufficio interpellato
- 5. I responsabili dei procedimenti prestano al difensore civico la massima collaborazione. il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del difensore civico è soggetto ai provvediemnti disciplinari previste dalle norme vigenti.
- 6. Il difensore civico segnala al responsabile del procedimento le irregolarità, i ritardi ed i vizi di procedura rilevati invitandolo a provvedere.

7. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna spesa e/o limitazione.ll rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio nel più breve tempo e comunque non oltre sette giorni dalla richiesta.

art.11 limitazione degli interventi

- 1. Non possono chiedere l'intervento del difensore civico:
- a) i consiglieri comunali in carica;
- b) le pubbliche amministarzioni;
- c) il segretario comunale ed i revisori dei conti:
- d) i dipendenti dell'amministrazione comunale e delle istituzioni, aziende, consorzi, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'amministrazione o altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attività lavorativa.

art.12 inadempienze -provvedimenti

- 1. Il difensore civico qualdra ravvisi atti comportamenti od omissioni dei principi di imparzialità e buon andamento, ovvero in violazione delle disposizioni richiamate al n.2 dell'art.17 dello statuto comunale:
- a) trasmette al Sindaco, per l'inoltro al responsabile del procedimento ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata;
- b) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;
- c) può agire in giudizio ai sensi dell'art.7 1° comma della L.142 del 8/06/1990
- d) sollecità il Consiglio comunale, la Giunta, il Sindaco o l'assessore ad assumenre i provvedimenti di propria competenza, informandone in ogni caso il Consiglio comunale e le consulte dell'associazionismo e del volontariato.

art.13 relazioni con il Consiglio Comunale

1.Il Difensore civico presenta al Consiglio comunale alla scadenza di ogni semestre una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti adottati indicando le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative per il buon andamento della amministrazione comunale e degli enti e soggetti dalla stessa dipendenti.

PROVINC A DI CALTANISSETTA

2. La relazione viene rimessa dal difensore civico al Presidente del consiglio comunale, il quale entro un mese dalla presentazione dovrà proporta in discussione in assemblea.

mune

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore civico può in qualsiasi momento farne relazione al Consiglio Comunale.

art.14 rapporti con il Sindaco

- 1. Il Difensore Civico informa il Sindaco delle disfunzioni e delle irregolarità rilevate nell'esercizio deila sua attività, segnalando gli uffici e i dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 2. Il Sindaco interviene, su richiesta del difensore Civico, per asscurare che, i responsabili dell'organizzazione comunale prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo più completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

CAPO IV

Dotazioni Organizzative

art.15 Oneri a carico del Comune

1.Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore Civico, sono sostenuti dal Comune e sono iscritti nell'apposito capitolo del bilancio comunale.

art.16 Sede e attrezzatura

- 1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso il palazzo comunale è dovrà essere dotato dell'arredamento necessario ed idoneo per svolgere le proprie funzioni.
- 2. Spetta al difensore civico fare richiesta alla Giunta comunale di attrezzature e personale per il servizio di segreteria.

PROVING A DI CALTANISSETTA

art.17 rapporti con altri organi di difesa civica

- 1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni difesa dei cittadini, il Difensore civico comunale mantiene i rapporti con il difensore civico della Regione, della Provincia,e con quelli istituiti negli altri comuni della provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.
- 2. Il difensore civico partecipa a riunioni, convegni, iniziative che si tengono nella Regione ed a livello nazionale e che hanno per oggetto il conseguimento delle finalità di cui al precedente comma. Su sua richiesta la Giunta comunale assume l'impegno per la spesa occorrente e provvede alla relativa liquidazione.

art.18 Entrata in vigore

- 1. Il Presente regolamento è composto da diciotto articoli .Esso entra in vigore il primo del mese successivo alla sua esecutività.
- 2. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e dello statuto vigenti, se ed in quanto applicabili.